

**N. 00793/2016 REG.PROV.PRES.
N. 01042/2016 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1042 del 2016, proposto da:
Ferdinando Scavizzi, Rodinò Paola, Paolicelli Guido, L'Astorina Alba,
D'Elia Domenica, Aiello Maurizio, Marra Gian Paolo, Ianigro Massimo,
Cavallo Rosa Anna, Di Cesare Rosa, Rizziato Erica, Cavallo Eugenio,
Bono Gioacchino, Zarotti Roberto, Conte Raffaele, Kisslinger
Annamaria, Violante Crescenzo, Molisso Flavia, Schena Alessandro,
Bonanno Anna, Giacomazza Daniela, Pantaleo Giuseppe, Riccobono
Loredana, Coltelli Primo, Punzo Giorgio, Maurano Francesco, Cantini
Claudio, Marinai Elisabetta, rappresentati e difesi dall'avv. Piero Celere,
con domicilio eletto presso Piero Celere in Roma, Via Alessandria, 174;

contro

Cnr - Consiglio Nazionale delle Ricerche, rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Veronica Giuliano, rappresentato e difeso dall'avv. Dino Dei Rossi, con domicilio eletto presso Dino Dei Rossi in Roma, Via G.G. Belli, 36;

per l'annullamento

del provvedimento CNR n. 0071636 del 26/10/2015 avente ad oggetto l'accertamento regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori del concorso per titoli per complessivi n. 16 posti per il profilo professionale di primo tecnologo - II livello.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza cautelare n. 954 del 25/02/2016 con la quale è stata respinta la domanda cautelare formulata con l'atto introduttivo del giudizio ed, altresì, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti risultati idonei al termine della procedura concorsuale oggetto del giudizio.

Vista l'istanza depositata in data 2 marzo 2016 con la quale la parte ricorrente, rappresentata l'impossibilità a conoscere gli indirizzi di residenza dei soggetti nei cui confronti va integrato il contraddittorio, ha chiesto di essere autorizzata ad effettuare l'integrazione del contraddittorio tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente.

Ritenuto di accogliere, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la predetta istanza disponendo che l'integrazione del contraddittorio venga effettuata con le modalità di seguito specificate:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
 - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
 - 4.- l'indicazione dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria di merito impugnata.
 - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
 - 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 - 7.- il testo integrale del ricorso;
- B.- In ordine alle prescritte modalità, il C.N.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
 - b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il C.N.R. resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull' "home page" del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Rinvia alla pubblica udienza del 19 ottobre 2016 già fissata per l'esame

nel merito del ricorso.

P.Q.M.

DISPONE l'autorizzazione dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con le modalità di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 30 marzo 2016.

Il Presidente
Gabriella De Michele

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 30/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)